

Regolamento del Fondo Interno Assicurativo “Poste Vita Previdenza Flessibile”

Art. 1 -Istituzione e denominazione del Fondo Interno Assicurativo

Poste Vita S.p.A. (la “**Compagnia**”), al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti degli Aderenti, (come di seguito definiti), ha istituito e gestisce, secondo le modalità indicate nel presente regolamento (il “**Regolamento**”) un fondo interno assicurativo denominato Poste Vita Previdenza Flessibile (il “**Fondo Interno Assicurativo**”).

Il Fondo Interno Assicurativo costituisce patrimonio separato ed autonomo a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto.

Art. 2 - Obiettivi del Fondo Interno Assicurativo

Lo scopo del Fondo Interno Assicurativo è di realizzare una crescita del capitale investito attraverso una gestione flessibile e diversificata degli investimenti, nel rispetto del profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo.

La Compagnia non offre alcuna garanzia finanziaria di rimborso del capitale o di corresponsione di un rendimento minimo, né, in ogni caso, assume alcun impegno di risultato nella gestione del Fondo Interno Assicurativo.

Di seguito sono indicati i fattori di rischio a cui è esposto il Fondo Interno Assicurativo:

- rischio di mercato: variazioni di valore di uno strumento finanziario o di un portafoglio di strumenti finanziari connesse a variazioni inattese delle condizioni di mercato;
- rischio di tasso di interesse: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione dei tassi di interesse presenti sul mercato finanziario;
- rischio creditizio/di controparte: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione inattesa del merito creditizio dell'emittente dello stesso strumento;
- rischio valutario: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione dei tassi di cambio presenti sul mercato finanziario;
- rischio di liquidità: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla sua scarsa attitudine ad essere trasformato in moneta senza perdita di valore.

Lo stile di gestione adottato dalla Compagnia (cd. “gestione flessibile”) non consente di identificare un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) con il quale confrontare il rendimento del Fondo Interno Assicurativo e, dunque, rappresentativo della politica di investimento del medesimo. Pertanto, ai fini dell'individuazione del profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo, è stata individuata la volatilità media annua attesa nella misura del 11%. La volatilità media annua attesa è un indicatore sintetico di rischio che esprime la variabilità dei rendimenti del Fondo Interno Assicurativo attesa in un determinato periodo di tempo.

Art. 3 - Caratteristiche del Fondo Interno Assicurativo

Il Fondo Interno Assicurativo si caratterizza per essere ad accumulazione dei proventi. I proventi derivanti dalla gestione non vengono distribuiti agli Aderenti ma rimangono all'interno del Fondo Interno Assicurativo per essere reinvestiti.

Il Fondo Interno Assicurativo è suddiviso in quote aventi pari valore tra loro e che attribuiscono eguali diritti (le “**Quote**”) alle persone fisiche (l’“**Aderente**” o gli “**Aderenti**”), che abbiano aderito al Piano Individuale Pensionistico (PIP) di Tipo Assicurativo istituito dalla Compagnia denominato Postaprevidenza Valore (il “**Contratto**” o i “**Contratti**”), le cui prestazioni sono legate, in tutto o in parte, al rendimento del Fondo Interno

Assicurativo. Si precisa che il valore del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo non potrà essere inferiore all'importo complessivo delle riserve matematiche costituite dalla Compagnia in relazione a tali Contratti, per la parte collegata al rendimento del fondo stesso.

La gestione del Fondo Interno Assicurativo e l'attuazione delle relative politiche di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede tramite una gestione professionale degli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno Assicurativo.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed anche al fine di ridurre il rischio operativo, si riserva, in ogni caso, la facoltà di affidare, anche parzialmente, la gestione del Fondo Interno Assicurativo ad intermediari abilitati a tale attività, anche appartenenti al gruppo di cui la Compagnia fa parte. In ogni caso, l'attività dovrà svolgersi nel rispetto dei criteri di allocazione predefiniti dalla Compagnia ed in conformità al presente Regolamento. L'affidamento, totale o parziale, della gestione del Fondo Interno Assicurativo non comporterà costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno Assicurativo stesso, né alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale adotterà adeguate procedure di controllo interno finalizzate alla verifica del rispetto dei criteri di investimento e di esposizione al rischio previsti dal presente Regolamento.

Non è prevista una data di scadenza del Fondo Interno Assicurativo.

Il Fondo Interno Assicurativo non contempla alcuna garanzia finanziaria di rimborso del capitale o di corresponsione di un rendimento minimo.

La valuta di denominazione del Fondo Interno Assicurativo è l'Euro.

Art. 4 - Destinazione dei capitali conferiti

I capitali conferiti nel Fondo Interno Assicurativo sono investiti dalla Compagnia nel rispetto di quanto previsto negli Artt. 5 e 6 del presente Regolamento.

Art. 5 - Tipologia di attività oggetto di investimento

Il Fondo Interno Assicurativo investe nelle seguenti categorie di attività, che presentino le caratteristiche previste dalla normativa di tempo in tempo vigente, nei termini di rilevanza indicati:

- in misura principale (considerati nel loro complesso) in:
 - quote di OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) italiani e UE, rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/UE, costituiti nel rispetto delle previsioni del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, "TUF");
 - strumenti finanziari, emessi o garantiti dagli Stati membri dell'Unione Europea e/o dai paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ("OCSE") o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei medesimi Stati, che appartengono alle seguenti tipologie:
 - ✓ titoli di Stato;
 - ✓ titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, inclusi titoli strutturati.

- In misura contenuta o residuale in:

- titoli azionari, emessi da soggetti residenti negli Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale;
- quote di OICR alternativi italiani, definiti e costituiti nel rispetto delle previsioni del TUF e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di (i) OICR alternativi UE e (ii) OICR alternativi non UE, rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione per la commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto dalle corrispondenti previsioni del TUF;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti negli Stati Membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati (con rating, rilasciato da almeno un'agenzia di *rating* creditizio registrata o certificata in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio o una banca centrale che emette *rating* creditizi esenti dall'applicazione di tale regolamento (ciascuna un' "**Agenzia Esterna di Valutazione del Merito di Credito**") e a condizione che nessun'altra Agenzia Esterna di Valutazione del Merito di Credito abbia attribuito una valutazione inferiore, almeno pari a BBB- o equivalente), che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - ✓ depositi bancari in conto corrente;
 - ✓ certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - ✓ operazioni di pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto o di deposito di titoli presso una banca, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati Membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere, nei limiti previsti dalla normativa applicabile, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse degli Aderenti nel rispetto del presente Art. 5.

La Compagnia si riserva, inoltre, la possibilità di utilizzare, in conformità con le disposizioni della normativa di tempo in tempo vigente, strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno Assicurativo e con il relativo profilo di rischio, al fine di (i) pervenire ad un'efficace gestione del portafoglio, e/o (ii) di ridurre il rischio di investimento.

Il Fondo Interno Assicurativo potrà investire fino al 100% del totale delle attività in quote di OICR promossi istituiti o gestiti da società di gestione del risparmio o da società di gestione armonizzate appartenenti al Gruppo Poste Italiane, di cui la Compagnia fa parte (**OICR "collegati"**) e/o in altri strumenti finanziari emessi da società del Gruppo Poste Italiane.

Il Fondo Interno Assicurativo potrà, altresì, investire in quote di OICR promossi, istituiti o gestiti dall'eventuale gestore delegato o da società di gestione del risparmio o da società di gestione armonizzate appartenenti o affiliate al gruppo di cui il gestore fa parte.

Art. 6 - Criteri di investimento applicabili al Fondo Interno Assicurativo

La politica d'investimento adottata per il Fondo Interno Assicurativo prevede un'allocatione dinamica delle risorse primariamente verso quote di più OICVM di natura azionaria e obbligazionaria, sia di Area Euro che internazionali e verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria (anche di tipo strutturato), di Area Euro.

Ferme restando le indicazioni previste dalla normativa e regolamentazione applicabile, non sono previste specifiche limitazioni per l'esposizione in determinate categorie di attivi salvo assicurare in ogni caso un adeguato livello di diversificazione.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in Euro, dollaro statunitense, sterlina e yen giapponese.

L'investimento in strumenti denominati in valuta diversa dall'Euro non potrà superare il 40% del totale delle attività.

L'esposizione azionaria del Fondo Interno Assicurativo potrà arrivare al 100% del totale delle attività.

Lo stile di gestione adottato è di tipo flessibile. Il Fondo Interno Assicurativo affronta le ciclicità dei mercati finanziari attraverso una gestione attiva tra le diverse asset class, finalizzata a raggiungere un obiettivo di crescita nel lungo periodo, esercitando comunque un controllo del rischio rappresentato da una volatilità massima, espressa su base annua e osservata su un orizzonte temporale di 3 anni, pari a 19,5%.

Con riferimento all'esposizione geografica, l'approccio d'investimento è di tipo globale.

Per la parte obbligazionaria, gli investimenti sono effettuati senza specifiche limitazioni né in relazione alle categorie di emittenti né al settore merceologico di appartenenza degli stessi.

Per la parte azionaria, gli investimenti sono effettuati senza specifiche limitazioni né in relazione al settore merceologico di appartenenza delle società oggetto d'investimento né al livello di capitalizzazione delle stesse.

Per la definizione delle scelte gestionali si tiene conto delle aspettative sui mercati finanziari e si ricorre all'analisi macroeconomica e finanziaria. Per quanto riguarda le componenti monetaria ed obbligazionaria, le scelte di investimento si basano su: l'analisi macroeconomica dei mercati, l'evoluzione del ciclo dei tassi d'interesse e l'analisi rischio/rendimento per le diverse categorie obbligazionarie. Per quanto riguarda la componente azionaria, l'esposizione a tale *asset class* e la selezione tra aree geografiche / indici nazionali / settori, si effettua tramite un approccio cosiddetto *top down*, ossia le scelte di investimento si basano su: l'analisi macroeconomica, l'analisi dei principali multipli e parametri di mercato dei listini azionari e ulteriori elementi che possano influenzare l'andamento dei mercati azionari.

Gli investimenti in strumenti denominati in valuta diversa dall'Euro sono esposti al rischio di cambio verso l'Euro, ma non è esclusa una diversa gestione della componente valutaria in specifiche situazioni di mercato o in determinati periodi di tempo.

Art. 7 - Valore Unitario della Quota e sua pubblicazione

Il valore unitario delle singole quote del Fondo Interno Assicurativo (il "**Valore Unitario della Quota**") viene determinato dalla Compagnia settimanalmente ogni giovedì o, qualora il giovedì coincida con un giorno festivo o di chiusura della Compagnia, il primo giorno lavorativo successivo ("**Giorno di Valorizzazione**").

Il Valore Unitario della Quota viene determinato dividendo il Valore Complessivo Netto (come di seguito definito) del Fondo Interno Assicurativo per il numero complessivo delle Quote del Fondo Interno Assicurativo, entrambi relativi al Giorno di Valorizzazione di riferimento.

Il Valore Unitario della Quota viene pubblicato entro il terzo giorno lavorativo successivo al Giorno di Valorizzazione sul sito internet della Compagnia all'indirizzo www.postevita.it.

Alla data di costituzione del Fondo Interno Assicurativo, il Valore Unitario della Quota viene fissato convenzionalmente in un importo pari a Euro 100,00 (cento).

Art. 8 - Criteri per la determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo Interno Assicurativo

Il valore complessivo netto del Fondo Interno Assicurativo consiste nel valore delle attività del Fondo Interno Assicurativo al netto delle passività, ivi incluse le spese imputate al Fondo Interno Assicurativo medesimo ed evidenziate nel successivo Art.12 (il “**Valore Complessivo Netto**”).

Al fine di stabilire il valore delle attività del Fondo Interno Assicurativo si utilizzeranno le quantità e gli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili al Giorno di Valorizzazione, secondo i criteri previsti dalla politica di valutazione degli strumenti finanziari adottata dalla Compagnia.

I criteri adottati dalla Compagnia per la valorizzazione delle attività e delle passività sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all’ultima valorizzazione disponibile al Giorno di Valorizzazione. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e azioni di OICR oggetto di investimento, per cause non imputabili alla Compagnia, si farà riferimento al valore di presunto realizzo determinato impiegando input che siano osservabili direttamente o indirettamente sui mercati finanziari;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all’ultima quotazione disponibile al Giorno di Valorizzazione. Nel caso in cui non sia disponibile una quotazione, vengono valutati sulla base del valore di presunto realizzo determinato impiegando input che siano osservabili direttamente o indirettamente sui mercati finanziari;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, la cui quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell’irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari non quotati sono valutati sulla base del valore di presunto realizzo determinato impiegando input che siano osservabili direttamente o indirettamente sui mercati finanziari;
- gli strumenti finanziari derivati trattati “Over the Counter” (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una corretta attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l’intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno Assicurativo viene determinato sulla base dell’ultimo tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea o, in assenza di quotazione sulla stessa, da altra fonte individuata dalla suddetta politica di valutazione;
- le eventuali disponibilità liquide sono valorizzate in base al loro valore nominale;
- le altre attività e le passività sono iscritte al loro valore nominale.

Gli eventuali crediti d’imposta maturati verranno attribuiti al Fondo Interno Assicurativo all’atto della loro esatta quantificazione e, dunque, in seguito alla trasmissione della dichiarazione dei redditi da parte della Compagnia relativa a ciascun periodo d’imposta.

Le eventuali retrocessioni di commissioni o altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio del Fondo Interno, verranno attribuiti al Fondo Interno Assicurativo.

Ai soli fini del calcolo settimanale delle commissioni di gestione indicate all’Art.12 lettera a), il Valore Complessivo Netto del Fondo Interno Assicurativo viene computato senza la detrazione dell’importo della commissione di gestione settimanale oggetto di calcolo.

Art. 9 - Attribuzione delle quote

La Compagnia provvede a determinare il numero delle quote e frazioni di esse da attribuire ad ogni Contratto dividendo i relativi importi conferiti al Fondo Interno Assicurativo per il Valore Unitario della Quota relativo al Giorno di Valorizzazione, in base a quanto definito nello stesso Contratto.

Art. 10 – Documenti obbligatori del Fondo Interno Assicurativo

La Compagnia (i) tiene un libro mastro del Fondo Interno Assicurativo, (ii) redige il prospetto indicante il Valore Unitario delle Quote in cui è suddiviso il Fondo Interno e (iii) redige il rendiconto annuale della gestione per il Fondo Interno Assicurativo nei tempi e con le modalità previste dalla normativa di riferimento applicabile.

Art. 11 - Relazione della società di revisione

Il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno Assicurativo, di cui al precedente Art. 10, è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali, che dovrà esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti nel presente Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno Assicurativo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle Quote del Fondo Interno Assicurativo alla fine di ogni esercizio.

Art. 12 - Regime delle spese del Fondo Interno Assicurativo

Le spese a carico del Fondo Interno Assicurativo sono rappresentate da:

- a) commissioni di gestione pari all'1,00%, su base annua, del Valore Complessivo Netto del Fondo Interno Assicurativo, che verranno trattenute, *pro rata*, settimanalmente e prelevate trimestralmente. Le commissioni di gestione sono prelevate per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti (*asset allocation*) e alle spese di amministrazione del Contratto. Tali commissioni verranno quindi applicate, sempre con esclusivo riferimento ai servizi prestati per l'*asset allocation* e per l'amministrazione del Contratto, anche alla parte del Fondo Interno Assicurativo rappresentata da quote di OICR "collegati", come definiti all'Art. 5;
- b) gli oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione degli attivi del Fondo Interno Assicurativo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- c) eventuali spese legali e giudiziarie di pertinenza del Fondo Interno Assicurativo, sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti;
- d) il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
- e) imposte e tasse gravanti sul Fondo Interno Assicurativo previste dalla normativa vigente.

Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del Piano Individuale Pensionistico sono poste a carico della Compagnia.

Sul Fondo Interno non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione (ed eventuali commissioni di *overperformance*) applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

Inoltre, la Compagnia non addebiterà alla parte del Fondo Interno Assicurativo rappresentata da OICR "collegati" ulteriori commissioni di gestione rispetto a quelle di cui alla precedente lettera a).

Non potranno essere inserite altre voci rispetto a quelle sopra indicate. In particolare, non potranno essere fatte gravare sul Fondo Interno Assicurativo le spese dell'affidamento della gestione ad intermediari abilitati.

Art.13 - Modifiche al Regolamento

La Compagnia potrà modificare il presente Regolamento al fine di adeguarlo ad eventuali variazioni intervenute nella normativa primaria e secondaria di tempo in tempo vigente oppure a fronte di mutamenti dei criteri gestionali del Fondo Interno Assicurativo, con esclusione delle modifiche meno favorevoli per gli Aderenti. Qualsiasi modifica apportata al Regolamento sarà comunicata agli Aderenti nei termini previsti dalla normativa applicabile. Tali modifiche saranno, inoltre, trasmesse con tempestività all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

Art. 14 - Fusione e Liquidazione del Fondo Interno Assicurativo

E' facoltà della Compagnia procedere:

- alla fusione del Fondo Interno Assicurativo con altri fondi interni assicurativi della Compagnia che abbiano caratteristiche simili;
- alla liquidazione del Fondo Interno Assicurativo.

La fusione e la liquidazione rappresentano eventi di carattere straordinario che la Compagnia potrà adottare per motivi particolari tra i quali accrescere l'efficienza dei servizi offerti, ridurre eventuali effetti negativi sugli Aderenti dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo. Le operazioni connesse alla fusione o liquidazione del Fondo Interno Assicurativo non comportano applicazione di oneri o spese a carico degli Aderenti.

L'operazione di fusione è realizzata a valori di mercato, attribuendo agli Aderenti un numero di quote del fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dall'Aderente del fondo incorporato, valorizzate all'ultimo Valore Unitario della Quota rilevato precedentemente alla fusione.

L'eventuale fusione sarà in ogni caso realizzata avendo cura che il passaggio tra i vecchi e i nuovi fondi avvenga senza oneri o spese per gli Aderenti e senza che si verifichino interruzioni nelle attività di gestione del Fondo Interno Assicurativo. Dell'operazione di fusione sarà data comunicazione agli Aderenti, nei termini previsti dalla normativa applicabile.

La liquidazione del Fondo Interno Assicurativo verrà prontamente comunicata per iscritto agli Aderenti dalla Compagnia nei termini previsti dalla normativa applicabile.